

ASILI NIDO

TESTO COORDINATO E COMMENTATO

Testo coordinato del [D.M. 16 luglio 2014](#) sulle norme di prevenzione incendi per gli asili nido, con chiarimenti e commenti a cura dell'autore (in rosso).¹

Si fa presente che per gli asili nido, in alternativa al D.M. 16 luglio 2014, è applicabile il «codice di prevenzione incendi» di cui al [D.M. 3 agosto 2015](#) e s.m.i., facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale (Capitolo V.9 Asili nido) introdotta con D.M. 6 aprile 2020 (in vigore dal 29 aprile 2020).

Norme transitorie e proroghe

Con il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (milleproroghe 2023), il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli asili nido è stato prorogato al **31 dicembre 2024**.

Con il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. «Milleproroghe 2016»), il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per edifici e locali adibiti ad asilo nido era stato stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla lettera a) dell'articolo 6, comma 1 del D.M. 16 luglio 2014, al 31 dicembre 2017, restando fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.

Indicazioni programmatiche

Con D.M. 21 marzo 2018 sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio, pur non prorogando i termini per l'adeguamento che erano scaduti il 31 dicembre 2017.

Successive proroghe

Con la legge 21 settembre 2018, n. 108 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*» (G.U. n. 220 del 21-09-2018), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n. 19 era stato prorogato al 31 dicembre 2018.

Successivamente, con la legge 8 agosto 2019, n. 81 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 ...*» (G.U. n. 188 del 12 agosto 2019), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n. 19 era stato prorogato al 31 dicembre 2019.

Con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ...*» (G.U. n. 51 del 01-03-2021), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Infine, con il con il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido è stato prorogato al 31 dicembre 2024.

Regolamento di prevenzione incendi

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151](#), le scuole e gli asili nido sono stati ricompresi al punto 67 dell'allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (ex attività n. 85).

¹ Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#) I pareri ed i riferimenti a note ministeriali di risposta a singoli quesiti, che comunque non hanno efficacia vincolante né giuridica, devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi e possono risultare superati tenendo conto di eventuali aggiornamenti succeduti nel tempo, anche in relazione al nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011). Eventuali refusi o suggerimenti possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.
[Controlla aggiornamenti](#).

Si può evincere che sono stati inseriti tra le «attività soggette» gli asili nido, che in precedenza non erano soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Questi, infatti, non erano ricompresi nel punto 85 dell'elenco allegato al [D.M. 16 febbraio 1982](#), come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14 ottobre 1997. Gli asili nido, inoltre, non sono definibili scuole e pertanto non rientrano nel campo di applicazione D.M. 26 agosto 1992. Per tali attività, come si è detto, si applica la regola tecnica di cui al D.M. 16 luglio 2014 oppure, in alternativa, la regola tecnica verticale del Codice di prevenzione incendi per gli asili nido (Capitolo V.9) approvata con [D.M. 6 aprile 2020](#).

I responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono avere presentato la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Tale termine, previsto dall'articolo 11, comma 4 del D.P.R. n. 151/2011, è stato così modificato dall'articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19 («Milleproroghe 2016»).

Per quanto concerne gli asili nido con oltre 30 persone presenti, questi sono individuati in maniera univoca attraverso il codice di attività 67.3.B dell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012.

Al fine di rendere più chiara e univoca l'individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato «sottoclasse» associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal «numero attività/sottoclasse/categoria» che indicano: il numero dell'attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Testo ufficiale

Il testo ufficiale del D.M. 16 luglio 2014 è pubblicato sulla [G.U. n. 174 del 29-07-2014](#).

Attività n. 67 - allegato I al D.P.R. n. 151/2011

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C
67 (85)	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; ^{2,3,4,5,6} Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; Asili nido	oltre 300 persone

Attività n. 67 - allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività Sottoclasse Categoria	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse
67.1.A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;	Fino a 150 persone
67.2.B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie;	Oltre 150 e fino a 300 persone
67.3.B	Asili nido con oltre 30 persone presenti.	Asili nido
67.4.C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie;	Oltre 300 persone

- ² Le «scuole di catechismo», per le quali non si può individuare un'attività scolastica stabilmente esercitata ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività, non sono comprese al punto 67 del D.P.R. n. 151/2011, né rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 agosto 1992 (Nota DCPREV prot. n. 12513 del 13-09-2013).
- ³ In materia di «Titolarietà degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici» è intervenuto il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, dell'Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012, concernente i casi in cui l'edificio scolastico sia di proprietà degli Enti locali e da questi concessi in uso all'Amministrazione scolastica. In base a tale recente ricostruzione del quadro normativo, risulterebbe che in materia sussista una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza antincendio. Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al rappresentante pro-tempore dell'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico. Dall'altro, il dirigente scolastico sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Su questi graverebbe solo l'obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti (Circolare DCPREV prot. n. 9060 del 25-06-2013).
- ⁴ I seminari rientrano tra le attività n. 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982 (ora n. 66 e 67 del D.P.R. n. 151/2011) qualora superino, rispettivamente, 25 posti letto e 100 persone. Relativamente alla normativa di prevenzione incendi da osservare si precisa che il D.M. 26/8/1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti a attività scolastiche (Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30-12-2003).
- ⁵ Le università e gli istituti di istruzione universitaria sono compresi al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982 (ora punto 67 del D.P.R. n. 151/2011) e rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 agosto 1992. Inoltre, sono escluse dalla tipologia di «Amministrazione dello Stato» e pertanto, anche in passato, erano soggette al pagamento dei servizi di prevenzione incendi. Ad oggi tutte le Amministrazioni, anche dello Stato, sono soggette al pagamento dei servizi (argomenti trattati, tra le altre, dalle note prot. n. P2167/4122 sott. 32 del 20-11-1997, n. P285/4122 sott. 32 del 07-04-2000, n. P884/4122 sott. 32 del 18-07-2001, n. P287/4118/1 sott. 44 del 04-04-2002).
- ⁶ Le comunità religiose non rientrano tra le attività soggette a controllo VVF né sono dotate di norme specifiche di prevenzione incendi. L'obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell'ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di cento persone presenti, o in genere attività aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi (alberghi, ospedali, locali di spettacolo o trattenimento, depositi, centrali termiche, autorimesse, ecc.) (Circolare n. 14 del 28-05-1985).

D.M. 16 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

(G.U. n. 174 del 29-07-2014).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29/7/2003, n. 229»; **Visto** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni; **Visto** il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; **Visto** il [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#) e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122»; **Visto** il [D.M. dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla GURI n. 81 del 7/4/1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; **Visto** il [D.M. dell'interno 16 febbraio 2007](#), pubblicato nel supplemento ordinario della GURI n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»; **Visto** il [D.M. dell'interno 9 marzo 2007](#), pubblicato nel supplemento ordinario della GURI n. 74 del 29/3/2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; **Visto** il [D.M. dell'interno 9 maggio 2007](#), pubblicato nella GURI n. 117 del 22/5/2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; **Visto** il [D.M. dell'interno del 7 agosto 2012](#), pubblicato nella GURI n. 201 del 29/8/2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 1/8/2011, n. 151»; **Visto** il [D.M. dell'interno 20 dicembre 2012](#), pubblicato nella GURI n. 3 del 4/1/2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»; **Ravvisata** la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per gli asili nido; **Sentito** il CCTS per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8/3/2006, n. 139; **Espletata** la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE⁷;

Decreta:

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli asili nido, così come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2 - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;

⁷ La direttiva 98/34/CE e s.m.i. è stata abrogata dalla [direttiva \(UE\) 2015/1535](#) del parlamento europeo e del consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione). La procedura consente alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell'informazione prima che siano adottate. L'obiettivo è garantire la compatibilità dei testi con i principi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno. A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di «status quo» di tre mesi, durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione, consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente.

- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3 - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4 - Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni del Titolo I della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano:

- agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti;
- agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

3. Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto⁸ con oltre 30 persone presenti sono adeguate alle disposizioni di cui al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, salvo che nei seguenti casi:

- a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#) e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido con meno di 30 persone presenti.

Art. 5 - Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli asili nido esistenti di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto

⁸ Asili nido esistenti al 28 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto.

entro i termini temporali di seguito indicati:

- a) entro il termine⁹ previsto dall'art. 11, comma 4, del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#) e successive modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;
 - b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;
 - c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.
2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.¹⁰

⁹ Termine modificato prima dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 (che ha stabilito il termine al 31 dicembre 2018), poi dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 (che ha stabilito il termine al 31 dicembre 2019), poi dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (che ha stabilito il termine al 31 dicembre 2022) e da ultimo dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (che ha stabilito il termine al **31 dicembre 2024** - milleproroghe 2023).

¹⁰ Il decreto è entrato in vigore il 28 agosto 2014.

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO

TITOLO I Disposizioni comuni per tutti gli asili nido

1. DISPOSIZIONI COMUNI

1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al [decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre:

- a. ASILO NIDO: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.
- b. EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad asilo nido e ad attività pertinenti ad esso funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.
- c. EDIFICI DI TIPO MISTO: edifici destinati ad altre attività oltre che all'asilo nido.
- d. PERSONE PRESENTI: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell'attività il numero di bambini e/o neonati.
- e. CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
- f. PERCORSI ALTERNATIVI: da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45°.
- g. PIANO DI RIFERIMENTO: piano ove avviene l'allontanamento degli occupanti all'esterno dell'edificio, corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.
- h. ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO: modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.
- i. SEZIONE: insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e locali igienici dedicato ai bambini suddivisi in fasce di età (sezione piccoli 3-12 mesi; sezione medi 12-24 mesi; sezione grandi 24-36 mesi).
- j. ATTREZZATURA DI AUSILIO PER L'ESODO: attrezzatura, anche di tipo carrellato, per il trasporto dei neonati e dei bambini piccoli.

1.2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree e impianti a rischio specifico, anche classificate come attività soggette ai procedimenti del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#).

TITOLO II

Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti

2. UBICAZIONE

2.1. Generalità

1. Gli asili nido devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attività scolastiche.
2. Gli asili nido possono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ovvero in edifici di tipo misto purché il sistema di esodo sia ad uso esclusivo.
3. L'ubicazione dovrà consentire l'esodo verso luogo sicuro tramite percorso orizzontale o attraverso l'utilizzo di rampa con pendenza non superiore all'8%, e comunque tale da permettere ad una attrezzatura di ausilio per l'esodo di superarla. A tal fine devono essere interposti, almeno ogni 10 m di rampa, piani orizzontali per il riposo.
4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3 dovrà essere assicurata la possibilità di evacuazione con modalità di esodo orizzontale progressivo.
5. Eventuali piani interrati non possono essere destinati alla presenza dei bambini.

2.2. Separazioni e comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a quelle previste al punto 3.1.
2. Gli asili nido non devono comunicare con attività ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attività ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), tramite porte con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.
3. Possono comunicare con le attività pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti, fatto salvo quanto specificato nelle regole tecniche di riferimento.
4. è ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purché si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

2.3. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso

1. L'edificio ove è ubicato l'asilo nido deve essere accessibile ai mezzi di soccorso.
2. Per gli asili nido ubicati a partire dal primo piano deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l'accesso all'attività.

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1. Resistenza al fuoco¹¹

1. Il carico d'incendio specifico dell'attività non dovrà superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m².

¹¹ Relativamente alla normativa sulla resistenza al fuoco si deve fare riferimento al [D.M. 9 marzo 2007](#) recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del C.N.VV.F.» e dal [D.M. 16 febbraio 2007](#) recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione».

2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'asilo nido, ivi compresi quelli di eventuali piani interrati, devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a:

- 45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m;
- 60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m;
- 90 per edifici con altezza antincendi oltre i 32 m.

3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30.

3.2. Compartimentazione

1. L'attività, se sviluppata su più di un piano fuori terra, deve essere suddivisa in compartimenti antincendio di superficie singola non superiore a 1000 m². Nel caso di asili nido inseriti in edifici di tipo misto i compartimenti antincendio non dovranno eccedere 600 m².

3.3. Reazione al fuoco

1. I prodotti da costruzione, rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al [decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005](#) e successive modificazioni, devono essere installati in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, seguendo le prescrizioni e le limitazioni indicate nelle successive tabelle.

TABELLA 1					
Classi di reazione al fuoco consentite, in qualsiasi percentuale di superficie, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere					
A pavimento	A parete	A soffitto	Coperture e controsoffitti	Prodotti isolanti	
				(a parete)	(a soffitto)
A1 _f	A1	A1	A1	A1	A1

TABELLA 2					
Classi di reazione al fuoco consentite, in ragione della percentuale massima del 50% della superficie, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere; I rimanenti materiali devono corrispondere alle classi di reazione al fuoco indicati nella tabella 1					
A pavimento	A parete	A soffitto	Coperture e controsoffitti	Prodotti isolanti	
				(a parete)	(a soffitto)
A2 _f -s1, A2 _f -s2	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0,	A2-s1-d0, A2-s2-d0,	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1 A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0
BfI S1, BfI S2	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0

TABELLA 3 Classi di reazione al fuoco consentite nelle aree rimanenti, in cui sia ammessa la presenza di bambini					
A pavimento	A parete	A soffitto	Coperture e controsoffitti	Prodotti isolanti	
				(a parete)	(a soffitto)
A1, A1 _f	A1	A1	A1	A1	A1
A2 _f -s1, A2 _f -s2	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0	A2-s1-d0, A2-s2-d0	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0
Bf1 S1, Bf1 S2	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0

TABELLA 4 - Aree ove non sono ammessi bambini - Classi di reazione al fuoco consentite in presenza di impianto di rivelazione fumi. In assenza di quest'ultimo requisito deve essere applicata la tabella n° 3					
A pavimento	A parete	A soffitto	Coperture e controsoffitti	Prodotti isolanti	
				(a parete)	(a soffitto)
A1, A1 _f	A1	A1	A1	A1	A1
A2 _f -s1, A2 _f -s2	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1
Bf1 S1, Bf1 S2	B-s1-d0, B-s2-d0, B-s1-d1	B-s1-d0, B-s2-d0, B-s1-d1	B-s1-d0, B-s2-d0, B-s1-d1	B-s1-d0, B-s2-d0, B-s1-d1	B-s1-d0, B-s2-d0, B-s1-d1

2. I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1. I mobili imbottiti¹² (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, guanciali,¹³ ecc.¹⁴) ed i materassi devono essere di classe 1 IM.¹⁵

3. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco in conformità al [decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992](#) recante «Norme tecniche e

¹² La definizione di mobile imbottito, ai fini della reazione al fuoco, è riportata nella norma UNI 9175 relativa al metodo di prova e classificazione della reazione al fuoco di manufatti imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma: «Mobile imbottito: manufatto destinato a sedersi e costituito da rivestimenti, interposti, imbottitura e struttura. Qualunque di questi componenti può mancare ad eccezione dell'imbottitura».

¹³ Per guancia, ai fini della reazione al fuoco, si intende un manufatto imbottito per appoggiare il capo; per cuscino, si intende un manufatto imbottito per la seduta.

¹⁴ Si ritiene che l'insieme dei materiali con requisiti di reazione al fuoco in classe 1M, ulteriori rispetto a quelli esplicitamente citati nella regola tecnica sugli asili nido ed afferenti alla categoria «eccetera» possa essere rappresentato, per analogia, dai mobili imbottiti indicati nella tabella S.1.4 del D.M. 3 agosto 2015 non ricompresi nell'elenco citato (sommier, topper, cuscini). Si ritiene pertanto che alla categoria «eccetera» di cui al paragrafo 3.3 del D.M. 16 luglio 2014 appartengano i sommier, i topper ed i cuscini, escludendo manufatti di altra forma destinati al gioco o di arredo (Nota DCPREV prot. n. 10472 del 28-07-2017).

¹⁵ Anche per i prodotti di cui al punto 3.3, comma 2 del D.M. 16 luglio 2014 sono applicabili sia l'articolo 8 che l'articolo 10 del D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i. (Nota DCPREV prot. n. 10472 del 28-07-2017).

procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi».

3.4. Scale

1. Tutti i vani scala, facenti parte del sistema di vie di esodo, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1 e devono immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio.

2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore ad 1 mq, in posizione tale da garantire un'altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell'ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.

3.5. Impianti di sollevamento

1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.¹⁶

4. MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ESODO

4.1. Sistemi di vie di esodo

1. Ogni compartimento di cui al punto 3.2 deve essere provvisto di un proprio sistema organizzato di vie di esodo che adduca verso un luogo sicuro o uno spazio calmo, dimensionato in funzione del massimo affollamento previsto e della capacità di deflusso e realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti.

4.2. Densità di affollamento

1. L'affollamento complessivo è determinato sommando quello previsto nelle singole aree come di seguito indicato:

- 1) sezione: numero di persone effettivamente previste;
- 2) atrio, zona accoglienza ed eventuali altri ambienti con affluenza di persone: 0,4 persone/m²;
- 3) uffici e servizi: 20% del numero di persone previsto per le sezioni.

2. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento di cui al comma 1, l'indicazione del numero delle persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata, nelle forme di legge, dal responsabile dell'attività.

4.3. Capacità di deflusso

1. La capacità di deflusso non deve essere superiore a 50 per ogni piano.

4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo

1. Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro da ogni punto dell'asilo nido non può essere superiore a 30 m, valore incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall'esodo sono impiegati solo materiali incombustibili.

2. Eventuali corridoi ciechi non possono avere lunghezza superiore a 15 m.

4.5. Larghezza delle vie di uscita

1. La larghezza delle uscite da ogni piano è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

¹⁶ Le disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di sollevamento sono state emanate con il [D.M. 15 settembre 2005](#) recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

2. è consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale, passaggi e uscite aventi larghezza minima di 0,9 m computati pari ad un modulo.

3. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di esodo siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ove è ammessa la classe 1 di reazione al fuoco, ferma restando la rispondenza al sistema di classificazione europea richiamata al punto 3.3, comma 1.

4. Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale dei sistemi di vie di esodo deve essere calcolata sommando l'affollamento dei due piani consecutivi. La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli.

4.6. Esodo orizzontale progressivo

1. Nella individuazione dei percorsi di esodo sono ammesse modalità di esodo orizzontale progressivo. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti idonei a contenere, in situazioni di emergenza, oltre ai propri normali occupanti, il numero di bambini previsti per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m²/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m²/persona qualora l'esodo dei bambini debba avvenire con le attrezzature di ausilio all'esodo.

4.7. Numero di uscite

1. Le uscite da ciascun piano/compartimento non devono essere inferiori a due, ed essere raggiungibili con percorsi alternativi.

5. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

5.1. Generalità

1. Tutti gli impianti devono essere progettati e realizzati secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa.

2. Detti impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- non alterare la compartimentazione;
- evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti

1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed elementi di separazione/comunicazione con altri ambienti, aventi le caratteristiche R/REI previste al punto 3.1.

2. In ogni caso non è ammessa la comunicazione diretta con altri ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti.

3. Nei locali d'installazione degli impianti alimentati a combustibile gassoso deve essere presente un sistema di rilevazione automatica di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua avvenuta attivazione.

4. Non è ammessa la presenza di recipienti di gas all'interno dei locali.

5.3. Locali adibiti a depositi

1. è consentito destinare locali di superficie limitata, e comunque non eccedente 10 m², alla conservazione di materiali per le esigenze dell'asilo nido, alle seguenti condizioni:

strutture di separazione e porte di accesso conformi alle indicazioni di cui al precedente punto 3.1;

- aerazione pari a 1/40 della superficie in pianta;
- carico di incendio non superiore a 450 MJ/m²;
- presenza di un estintore portatile d'incendio, avente carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso.
- è consentito destinare a tale funzione anche locali privi della predetta aerazione purché il valore carico di incendio non sia superiore a 100 MJ/m².

2. Depositi di superficie maggiore devono essere privi di comunicazione con asilo nido e separati da questo con le modalità indicate al precedente punto 2.2.

5.4. Locali per il lavaggio e deposito della biancheria

1. Rientrano in questa categoria gli ambienti destinati ad ospitare impianti per il lavaggio della biancheria (lavatrice, asciugatrice e simili) e al suo deposito.

Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quelle dei locali adibiti a deposito di cui al precedente punto 5.3, con l'esclusione dei limiti di superficie.

6. IMPIANTI ELETTRICI

6.1. Generalità

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:

- non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;
- non costituire causa di propagazione degli incendi;
- non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio;
- garantire l'indipendenza elettrica e la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza;
- garantire la sicurezza dei soccorritori.

6.2. Sezionamento di emergenza

1. Al fine di garantire la salvaguardia degli operatori di soccorso, gli impianti elettrici ed elettronici installati all'interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi quelli di sicurezza antincendio, devono poter essere sezionati in caso di emergenza.

2. I dispositivi di sezionamento devono essere installati in una posizione facilmente raggiungibile anche dalle squadre di soccorso esterne, segnalata, protetta dal fuoco e dall'azionamento accidentale.

3. Gli eventuali circuiti di comando utilizzati per i sezionamenti di emergenza, devono essere protetti dal fuoco.

6.3. Servizi di sicurezza

1. I seguenti impianti devono essere dotati di alimentazione di sicurezza:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianto di diffusione sonora;
- e) sistema di controllo fumi;
- f) ascensori antincendio;
- g) impianti di estinzione.

2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:

0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d,

15 s per gli impianti di cui alla lettera e-f-g.

3. L'autonomia di funzionamento dei servizi di sicurezza, è stabilita come segue:

30 minuti per gli impianti di cui alle lettere b-c-d;

60 minuti per gli impianti di cui alle lettere a-e-f-g.

4. L'installazione della sorgente di riserva deve essere conforme alle regole tecniche e/o alle norme tecniche applicabili.

5. Il dispositivo di ricarica degli eventuali accumulatori e/o dei gruppi di continuità deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.

6.4. Illuminazione di sicurezza

1. Tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e bambini devono essere serviti da un impianto di illuminazione di sicurezza, realizzato secondo la regola dell'arte e tale da assicurare livelli di illuminamento in conformità alle norme di buona tecnica.

7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

7.1. Generalità

1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.2. Estintori

1. Le attività devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti secondo i criteri indicati nell'allegato V¹⁷ del [decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998](#),¹⁸ per le attività a rischio di incendio medio.

7.3. Impianto idrico antincendio

1. Gli asili nido con oltre 100 persone presenti dovranno essere dotati di un impianto idrico antincendio realizzato nel rispetto del [decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012](#) (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi), avente come riferimento i seguenti parametri ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779:

- Livello di pericolosità: 1;
- Protezione esterna: no;
- Caratteristiche dell'alimentazione idrica secondo la norma UNI 12845: singola.

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

¹⁷ L'Allegato V del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che la scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B e ai seguenti criteri: numero dei piani (non meno di un estintore a piano); superficie in pianta; specifico pericolo di incendio (classe di incendio); distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m). Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro nonché evidenziati con apposita segnaletica.

¹⁸ Il [D.M. 10 marzo 1998](#), emanato in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, è rimasto in vigore fino alla sua completa abrogazione disposta con decorrenza 29 ottobre 2022 dal [D.M. 3 settembre 2021](#), che insieme agli altri due decreti ([D.M. 1° settembre 2021](#), [D.M. 2 settembre 2021](#)) ha profondamente rinnovato la materia della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

1. L'attività deve essere dotata di impianti fissi di rivelazione, segnalazione e allarme incendio realizzati nel rispetto del [decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012](#).

9. SISTEMI DI ALLARME

1. Le attività devono essere provviste di un sistema di allarme in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di percezione sensoriale:

- segnali acustici eventualmente integrati da messaggi vocali contenenti le specifiche informazioni relative al tipo di comportamento da adottare;
- segnali ottici e/o messaggi visivi.

2. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

10. SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. Al fine di favorire l'esodo in caso di emergenza deve essere installata la seguente segnaletica:

- a) segnaletica di tipo luminoso, finalizzata a indicare le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, che dovrà essere mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività e alimentata anche in emergenza (Il percorso di esodo dovrà essere evidenziato da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento);
- b) apposita cartellonistica, nelle aree con presenza di bambini, che indichi:
 - presenza di gradini e/o ostacoli sui percorsi orizzontali;
 - non linearità dei percorsi;
 - presenza di elementi sporgenti;
 - presenza di rampe delle scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita.

2. Le indicazioni di cui alla lettera b) potranno essere realizzate con misure alternative alla cartellonistica utilizzando più canali sensoriali tra i seguenti:

- realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
- realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;
- contrasti cromatici sul piano di calpestio percepibili nelle diverse condizioni di illuminamento.

3. Per quanto non indicato, la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, deve comunque essere conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

11.1. Generalità

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel ^{del¹⁹} [decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998](#).

2. Nell'attività devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.

11.2. Piano di emergenza

1. Oltre alle misure definite secondo i criteri di cui al precedente punto, il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre il piano di emergenza che deve riportare i seguenti contenuti:

- descrizione generale della struttura;

¹⁹ Refuso presente in gazzetta ufficiale.

- identificazione dei possibili e ragionevoli eventi che possono verificarsi all'interno della struttura (o che possono coinvolgerla dall'esterno) e dai quali possano derivare pericoli per l'incolumità dei presenti e/o danni alla struttura stessa;
- sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati;
- identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno dell'attività;
- identificazione del personale che effettua il primo intervento;
- disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- modalità di effettuazione dell'evacuazione dei bambini dall'edificio;
- attrezzature di ausilio all'evacuazione (carrelli ecc.);
- procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio.

2. Ai fini dell'attuazione di procedure di emergenza efficaci, le prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte l'anno.

La prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato dal responsabile dell'attività, in caso di cambiamenti sia del personale sia delle attrezzature e/o impianti.

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

1. La formazione e l'informazione antincendio del personale devono essere attuate secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del [decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998](#).

2. Tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato con il programma relativo alle attività di rischio medio ed un'aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica.

TITOLO III

Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti

13. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

13.1. Separazioni e comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R/REI 30. Gli stessi asili nido non devono comunicare con attività ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attività ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.

2. Possono comunicare con le attività pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite disimpegno anche non aerato avente porte e strutture almeno REI/EI 60.

3. è ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purché si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

È ammessa la comunicazione con ambienti destinati ad altre attività scolastiche, anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti.

13.2. Resistenza al fuoco

1. Il carico d'incendio specifico dell'attività non dovrà superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m².
2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'asilo nido devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a:
 - 45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m;
 - 60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m;
 - 90 per edifici con altezza antincendi superiore a 32 m.
3. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attività ubicate su un solo piano, in edifici di tipo isolato, è ammessa una classe di resistenza al fuoco R e REI/EI pari a 30.

13.3. Scale

1. Tutti i vani scala facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 13.2 ed immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio.
2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore ad 1 mq, in posizione tale da garantire un'altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell'ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandabile sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.

13.4. Numero di uscite

1. Devono essere presenti due uscite da ciascun piano, riducibili ad una nel caso di percorsi di esodo, da ogni punto dell'asilo nido, non superiori a 15 m.
2. è ammesso che le due uscite da ciascun piano conducano ad uno stesso vano scale se è garantito l'accesso all'autoscala dei vigili del fuoco.
3. Nel caso di asili nido fino a 50 persone presenti ubicati nell'ambito di edifici dotati di un'unica scala, è ammessa la presenza di una sola uscita alle seguenti ulteriori condizioni:
 - devono essere garantite le condizioni di cui al precedente punto 2.3;
 - la parete di separazione con il vano scale deve essere R/REI 60;
 - l'uscita di piano deve avere caratteristiche R/REI 60 ed essere posizionata in modo da non determinare impedimento nell'utilizzo delle scale comuni;
 - la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita di piano da ogni punto dell'asilo nido non deve superare i 15 m, mentre la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita dell'edificio dall'uscita di piano non deve superare 30 m;
 - oltre alle caratteristiche di cui al precedente punto 13.3 le scale dovranno essere integralmente realizzate con materiali incombustibili.

13.5. Altre disposizioni

1. Gli asili nido esistenti con più di trenta persone presenti dovranno inoltre rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti: 2.1, commi 1 e 5; 2.3; 3.2; 3.3, fatte salve le indicazioni di cui al successivo comma 2; 3.5; 4, ad esclusione del punto 4.7; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.
2. è consentito mantenere, fino alla loro sostituzione, i rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco superiore a quella prevista nelle tabelle di cui al punto 3.3, a condizione che siano posati su supporto incombustibile.

TITOLO IV Asili nido con meno di trenta persone presenti²⁰

²⁰ Il titolo IV della regola tecnica allegata al D.M. 16 luglio 2014 è da intendersi applicabile agli asili nido non soggetti alla disciplina del D.P.R. 151/2011. Di conseguenza il suddetto titolo IV si applica a asili

14. CRITERI GENERALI

1. Gli asili nido con meno di 30 persone presenti come definite al Titolo I, devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale disposto dall'art. 46 comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell'edificio.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al [decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998](#).

D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 «Proroga e definizione di termini», coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 è pubblicato in [G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016](#), mentre la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 è pubblicata in [G.U. n. 49 del 28-02-2017 - Suppl. Ordinario n. 14](#))

Art. 4 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al **31 dicembre 2024**.²¹

2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al **31 dicembre 2024**.²²

Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al **31 dicembre 2024**.²³

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»

Il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 è pubblicato in [G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022](#), mentre la legge 24 febbraio 2023, n. 14 è pubblicata in [G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023](#). Il testo coordinato è anch'esso pubblicato in [G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023](#).

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5.²⁴ All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al **31 dicembre 2024**»;

²¹ Comma modificato prima dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 (che ha stabilito il termine al 31 dicembre 2018), poi dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 (che ha stabilito il termine al 31 dicembre 2021), poi dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (che ha stabilito il termine al 31 dicembre 2022) e da ultimo dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (che ha stabilito il termine al 31 dicembre 2024 - milleproroghe 2023).

²² Termine modificato prima dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 (che ha stabilito il termine al 31 dicembre 2018), poi dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 (che ha stabilito il termine al 31 dicembre 2019), poi dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (che ha stabilito il termine al 31 dicembre 2022) e da ultimo dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (che ha stabilito il termine al 31 dicembre 2024 - milleproroghe 2023).

²³ Il comma 2-ter dell'articolo 4 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è stato aggiunto dall'articolo 6, comma 3-bis della legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2022).

²⁴ Articolo 2, comma 5 sostituito dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (che ha stabilito e uniformato i termini di adeguamento al 31 dicembre 2024).

b) al comma 2 -bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «**al 31 dicembre 2024**».

6. All'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»;

b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.

D.L. 28 giugno 2019, n. 59 coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 ...»

Il D.L. 28 giugno 2019, n. 59 è pubblicato in [G.U. n. 151 del 29 giugno 2019](#), mentre la legge 8 agosto 2019, n. 81 recante «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*» è pubblicato in [G.U. n. 188 del 12 agosto 2019](#).

Art. 4 bis. Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, ~~dell'università e della ricerca~~ e del merito, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, ~~fermo restando il termine del 31 dicembre 2021~~, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.²⁵

3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.²⁶

²⁵ Il comma 3 dell'articolo 4 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è stato modificato dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» (milleproroghe 2023).

²⁶ Il comma 3-bis è stato aggiunto con legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*».

D.M. 21 marzo 2018

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

(G.U. n. 74 del 29-03-2018).

Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; **Visto** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; **Visto** il [decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151](#) recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; **Visto** il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante: «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica»; **Visto** il [decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992](#), recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»; **Visto** il [decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998](#), recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; **Visto** il [decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014](#) recante: «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante: «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»; **Preso atto** che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado; **Preso atto** che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014; **Considerata** la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio;

Decreta:

Art. 1 - Finalità

1. Ai fini indicati nelle premesse, per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

Art. 2 - Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), e ferma restando l'integrale osservanza del [decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992](#), le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

- **livello di priorità a)**: disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
- **livello di priorità b)**: disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
- **livello di priorità c)**: restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 3 - Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

- **livello di priorità a)**: disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
- **livello di priorità b)**: disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
- **livello di priorità c)**: restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera a) del citato decreto.

Art. 4 Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018

D.M. 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 21 marzo 2018, pubblicato su G.U. del 29 marzo 2018, sono state fornite indicazioni programmatiche in merito all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole e asili nido.

Come noto, infatti, il 31 dicembre 2017, è scaduto il termine per l'adeguamento delle scuole alle misure di cui al D.M. 26/8/1992 e degli asili nido alle misure di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) del D.M. 16/07/2014; restano valide le scadenze di adeguamento fissate dal D.M. 16/7/2014 per gli asili nido che hanno presentato entro i termini la SCIA riferita ai primi adeguamenti.

Il Decreto fa salvi gli obblighi stabiliti degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011.

Il personale del CNVVF, nell'attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio, potrebbe trovarsi in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative.

In tali casi, poiché le scuole e gli asili nido rientrano nell'ambito di applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, è applicabile il D.lgs. 81/2008, per cui - ove si riscontrassero inadempienze - vanno attivate le procedure previste dal D.Lgs. 19/12/1994 n. 758 per le contravvenzioni rilevate.

Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell'inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di prescrizioni e di obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del D.Lgs. 758/94, fornendo tempi per la regolarizzazione e prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi.

A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni di misure integrative che possono essere prescritte, alternativamente o congiuntamente, nelle situazioni sopra descritte:

- a) Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- b) Il datore di lavoro deve provvedere all'integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- c) Tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono avere frequentato il corso di tipo C di

cui all'allegato IX del [D.M. 10/3/1998](#) e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della [legge 28 dicembre 1996 n. 609](#);²⁷

- d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26/8/1992;
- e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono esclusivamente quelle individuate nell'Allegato I del decreto medesimo.

Si evidenzia infine che i Comandi potranno procedere analogamente anche a seguito di attività di vigilanza ispettiva svolta in luoghi di lavoro esistenti di diversa tipologia, in particolare nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 per le quali risultino scaduti i termini di presentazione della SCIA.

²⁷ Più precisamente, si tratta dell'articolo 3 del *D.L. 1° ottobre 1996, n. 512* coordinato con la legge di conversione 28 novembre 1996, n. 609 recante «*Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto*».